

Codice A1712C

D.D. 22 novembre 2024, n. 909

D.M. 30 dicembre 2015. Autorizzazione all'assegnazione supplementare di prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura per essiccazione di mais, soia e riso.



ATTO DD 909/A1712C/2024

DEL 22/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1712C - Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo

OGGETTO: D.M. 30 dicembre 2015. Autorizzazione all'assegnazione supplementare di prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura per essiccazione di mais, soia e riso.

Visto il D.M. 30 dicembre 2015 recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa", che all'art. 2 co. 2 prevede che le regioni e le province autonome possono concedere maggiorazioni delle attribuzioni, oltre quelle previste all'allegato 1 del medesimo decreto e limitatamente alle assegnazioni dell'anno corrente, in caso di avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l'anno.

Considerato che nel corso del tavolo di coordinamento con i Centri autorizzati di Assistenza Agricola del Piemonte (di seguito CAA), tenuto in data 5 novembre 2024 (il cui verbale è agli atti del Settore), i rappresentanti regionali hanno evidenziato che le persistenti ed abbondanti piogge che si sono registrate soprattutto in primavera e in autunno del corrente anno hanno condizionato significativamente le semine e le raccolte delle colture a ciclo primaverile estivo (riso, mais e soia), rendendo necessario un incremento dei quantitativi di carburante agevolato a disposizione per le operazioni di essiccazione.

Considerato che sono pervenute al Settore scrivente le comunicazioni (agli atti del Settore) con cui CAA Coldiretti, CAA CIA e CAA Confagricoltura hanno formalizzato la richiesta di concedere l'autorizzazione per assegnazioni supplementari di carburante a prezzo agevolato in agricoltura, per fare fronte all'incremento dei consumi di carburante per la lavorazione di essiccazione dei prodotti coltivati, data la considerevole umidità del prodotto raccolto.

Tenuto conto:

- dei dati forniti dalla sezione di agrometeorologia del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, allo scopo interpellata, che hanno evidenziato, sulla base dell'analisi dei dati termopluviometrici rilevati, l'andamento eccezionale del periodo in questione sia in termini di

piovosità che di numero di eventi piovosi, nonché della persistenza di giornate con elevata umidità atmosferica nel periodo di coltivazione delle colture sopra riportate su tutto il territorio regionale;

- che la lavorazione di essiccazione è svolta, dagli aventi diritto, in forma propria utilizzando macchinari e attrezzature in dotazione o ricorrendo a prestazioni fornite da terzi.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 43 - 4979 che ha approvato le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere ad agevolazione fiscale in agricoltura;
- la determinazione dirigenziale 24 gennaio 2022, n. 36/A1700A/2022 recante “Affidamento ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) dei servizi riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti Motori Agricoli – Approvazione schema tipo di convenzione per il biennio 2021-2022.

Atteso che è pertanto necessario:

- definire, per le colture mais, soia e riso (colture UMA), la lavorazione straordinaria “essiccazione supplementare” allo scopo di consentire agli aventi diritto, data la considerevole umidità del prodotto raccolto, un’assegnazione supplementare di carburante agevolato per la lavorazione di essiccazione dei relativi prodotti;
- definire il territorio regionale piemontese nel suo complesso come area individuabile ai fini della concessione dell’assegnazione supplementare di carburante agevolato per la lavorazione di essiccazione delle colture mais, soia e riso (colture UMA);
- autorizzare i CAA a presentare, per conto degli aventi diritto, domanda di assegnazione supplementare di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura per la lavorazione straordinaria “essiccazione supplementare” dei seguenti prodotti:
 - mais (granella) fino a 100 l per ettaro coltivato;
 - soia (seme) fino a 40 l per ettaro coltivato;
 - riso (seme) fino a 70 l per ettaro coltivato;
- stabilire che la lavorazione straordinaria “essiccazione supplementare” sia concessa a seguito di istruttoria effettuata dal Settore competente:
 - agli aventi diritto che, ricorrendo a macchinari e attrezzature in dotazione, la eseguono in forma propria o in forma di prestazione fornita ai propri associati (cooperative agricole), previa verifica che:
 - gli stessi abbiano già richiesto e ottenuto, alla data di approvazione del presente provvedimento, con l’assegnazione ordinaria dell’anno la quota di carburante ad accisa agevolata relativa alla lavorazione “essiccazione” per le colture UMA riso, mais e soia;
 - gli stessi abbiano effettuato il completo prelievo della quota di carburante ammesso ad agevolazione fiscale già assegnata nel corso del 2024 (in unica soluzione, o assegnata in acconto e saldo, o a seguito di domanda di variante) e del possesso delle macchine e dell’attrezzatura necessarie per l’essiccazione;
 - ai soggetti che la eseguono in forma di prestazione fornita a terzi (contoterzisti);
- stabilire che, nel caso non sia stata richiesta in assegnazione ordinaria la lavorazione di

essiccazione per le colture mais, soia e riso, gli aventi diritto possono presentare relative istanze di assegnazione secondo le procedure ordinarie attualmente vigenti;

- stabilire che i soggetti aventi diritto che eseguono la lavorazione di essiccazione in forma di prestazioni fornite a terzi nel 2025 potranno rendicontare i consumi di carburante ad accisa agevolata relativi a tale lavorazione in aggiunta alle altre lavorazioni già individuate dalla normativa attualmente in vigore;

stabilire il 20 dicembre 2024 come termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione supplementare per essiccazione.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97;
- art. 10 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale";

determina

1. Di definire per le colture mais, soia e riso (colture UMA), data la considerevole umidità dei prodotti raccolti nell'anno 2024 per l'andamento eccezionale in termini pluviometrici della stagione culturale, la lavorazione straordinaria "essiccazione supplementare" allo scopo di consentire, agli aventi diritto, un'assegnazione supplementare di carburante agevolato per la lavorazione di essiccazione dei relativi prodotti.
2. Di definire il territorio regionale piemontese nel suo complesso come area individuabile ai fini della concessione dell'assegnazione supplementare di carburante agevolato per la lavorazione straordinaria "essiccazione supplementare" per le colture mais, soia e riso (colture UMA).
3. Di autorizzare i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) a presentare, per conto degli aventi diritto, domanda di assegnazione supplementare di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura per la lavorazione straordinaria "essiccazione supplementare" dei seguenti prodotti:
 - mais (granella) fino a 100 l per ettaro coltivato;
 - soia (seme) fino a 40 l per ettaro coltivato;
 - riso (seme) fino a 70 l per ettaro coltivato;
4. Di stabilire che la lavorazione straordinaria "essiccazione supplementare" sia concessa, a seguito di istruttoria effettuata dal Settore scrivente:

- agli aventi diritto che, ricorrendo a macchinari e attrezzature in dotazione, la eseguono in forma propria o in forma di prestazione fornita ai propri associati (cooperative agricole), previa verifica che:
 - gli stessi abbiano già richiesto e ottenuto, alla data di approvazione del presente provvedimento, con l'assegnazione ordinaria dell'anno la quota di carburante ad accisa agevolata relativa alla lavorazione "essiccazione" per le colture UMA riso, mais e soia;
 - gli stessi abbiano effettuato il completo prelievo della quota di carburante ammesso ad agevolazione fiscale già assegnata nel corso del 2024 (in unica soluzione, o assegnata in acconto e saldo, o a seguito di domanda di variante) e del possesso delle macchine e dell'attrezzatura necessarie per l'essiccazione;
 - ai soggetti che la eseguono in forma di prestazione fornita a terzi (contoterzisti).
5. Di stabilire che, nel caso non sia stata richiesta in assegnazione ordinaria la lavorazione di essiccazione per le colture mais, soia e riso, gli aventi diritto possono presentare relative istanza di assegnazione secondo le procedure ordinarie attualmente vigenti.
 6. Di stabilire che gli aventi diritto che eseguono la lavorazione di essiccazione in forma di prestazioni fornite a terzi nel 2025 potranno rendicontare i consumi di carburante ad accisa agevolata relativi a tale lavorazione in aggiunta alle altre lavorazioni già individuate dalla normativa attualmente in vigore.
 7. Di stabilire il 20 dicembre 2024 come termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione supplementare per essiccazione.
 8. Di trasmettere il presente atto a tutti i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) interessati.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26 co. 1 del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1712C - Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo)
Firmato digitalmente da Vittorio Bossler Peverelli